

Bruxelles, 11 giugno 2026
(OR. en, de)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0419(COD)

10208/26
ADD 1

LIMITE

ECOFIN 782
FISC 212
UD 168
ENV 674
CLIMA 305
CODEC 1102

ECB
EIB

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda l'estensione del suo ambito di applicazione alle merci a valle e le misure antielusione - Orientamento generale = Dichiarazioni

Si allegano per le delegazioni le seguenti dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio.

Dichiarazione dell'Estonia sull'estensione del CBAM a valle

L'Estonia sostiene il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) quale importante strumento per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, salvaguardare la competitività dell'industria dell'UE e contribuire alla riduzione delle emissioni globali.

In quanto economia piccola e altamente aperta, l'Estonia attribuisce particolare importanza a garantire che eventuali estensioni future del CBAM rimangano proporzionate, mirate e attuabili dal punto di vista amministrativo. Sebbene le misure volte ad affrontare i rischi reali di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e di elusione possano essere giustificate in alcuni settori a valle, l'estensione degli obblighi CBAM a beni di consumo ampiamente commercializzati e a prodotti con catene globali del valore complesse potrebbe determinare costi di conformità significativi per le imprese, oneri aggiuntivi per le dogane e le autorità nazionali e una maggiore complessità amministrativa con limitati benefici aggiuntivi riguardo al clima.

L'Estonia sostiene l'estensione del CBAM ai prodotti a valle qualora vi siano un impatto significativo per il clima, un chiaro rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio o di elusione e un forte legame con i materiali contemplati dal CBAM. La selezione di prodotti aggiuntivi dovrebbe essere basata su criteri oggettivi e sostenuta da un'adeguata valutazione del loro impatto, compresi i potenziali effetti sui prezzi, sui costi di conformità, sugli oneri amministrativi e sulle catene di approvvigionamento, in particolare negli Stati membri più piccoli e dipendenti dalle importazioni.

Per una serie di prodotti proposti durante i negoziati al di là della proposta iniziale della Commissione, tali effetti non sono stati sufficientemente valutati. Alla luce di tali preoccupazioni, l'Estonia si astiene in merito all'orientamento generale. Ritiene che eventuali estensioni future del CBAM dovrebbero seguire un approccio graduale e basato su dati concreti, guidato dall'esperienza di attuazione pratica e da valutazioni d'impatto globali, e garantire che l'ambito di applicazione del meccanismo rimanga incentrato sui prodotti e sui settori con cui può contribuire nel modo più efficace ai suoi obiettivi in materia di clima e competitività.

Dichiarazione della Germania

Ringraziamo la presidenza e la Commissione per il lavoro costruttivo svolto sul fascicolo.

Dal punto di vista della Germania, il progetto presentato costituisce un compromesso accettabile. È importante avviare ora i negoziati di trilatero. In particolare, è importante che l'industria affronti ora i rischi legati all'estensione a valle e di elusione.

Desideriamo sollevare i seguenti punti:

- Riguardo all'estensione a valle, è importante per noi che gli Stati membri siano strettamente coinvolti nei negoziati di trilatero. L'esame dell'estensione dell'elenco sulla base di determinati criteri, come previsto dalla proposta in oggetto, costituirà un esercizio costante.
- Occorre inoltre esaminare nuovamente in dettaglio la questione dell'inclusione dei rottami post-consumo come precursori della produzione di alluminio.
- Al fine di rendere l'attuazione il meno burocratica possibile, è per noi altresì importante che i valori predefiniti globali per i prodotti a valle siano applicati in linea di principio all'inizio. Disponendo di una base di dati affidabile, come previsto nel compromesso, i valori predefiniti specifici per paese per un prodotto corrispondente dovrebbero essere determinati dalla Commissione e applicati in luogo del valore predefinito globale.
- Ulteriori misure antielusione e antiabuso, nonché misure finalizzate a ridurre la burocrazia preservando nel contempo la protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il carattere di protezione del clima e l'accettazione internazionale del meccanismo, dovrebbero essere prese in considerazione sia nell'attuazione del regolamento CBAM che in vista di un futuro adeguamento del regolamento stesso. In particolare in questi settori è importante seguire da vicino gli sviluppi effettivi e reagire rapidamente. A tal fine è opportuno avvalersi anche delle possibilità di azione previste dalla proposta in oggetto. Chiediamo inoltre alla Commissione di tenere conto degli aspetti relativi alla protezione contro l'elusione e le pratiche abusive, nonché della riduzione della burocrazia e della semplificazione procedurale, in particolare anche nel quadro del prossimo processo di riesame.

- È altresì essenziale trovare una soluzione per quanto riguarda la protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le esportazioni. In riferimento sia alla proposta relativa a un fondo temporaneo per la decarbonizzazione, sia alla soluzione permanente annunciata nell'ambito della riforma del sistema ETS, è importante che le imprese possano contare quanto prima sulla certezza della pianificazione.
 - È fondamentale che, nell'ambito della combinazione di strumenti per il conseguimento dei nostri obiettivi climatici, il CBAM fornisca un'efficace protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le industrie interessate, che contribuisca a mantenere la competitività di tali settori industriali. Il conseguimento di tale obiettivo deve essere costantemente riesaminato, in particolare nel contesto del prossimo processo di riesame.
-